

ORIENTAMENTI

**ASSUNTA COCOMELLO
ANTONIO CORBO**

**Sulla lingua del processo.
A proposito dell'attuazione della direttiva
2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali¹**

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti e le modifiche agli artt. 143 e 104 c.p.p.: profili generali. - 2.1 L'ambito di applicazione dell'art. 143 c.p.p. - 2.2 L'accertamento della competenza linguistica dell'imputato. - 3. Il diritto all'interprete. - 4. Il diritto alla traduzione degli atti. - 5. La qualità dell'assistenza linguistica e la modifica del testo unico sulle spese di giustizia. - 6. Conseguenze della violazione del diritto all'interprete e del diritto alla traduzione di atti fondamentali. - 7. Il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel giudizio di cassazione. - 7.1. La notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza all'imputato. - 7.2. I diritti di interpretazione e traduzione nel corso del procedimento. - 7.3 Il diritto alla traduzione della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio. - 8. Problemi di diritto intertemporale.

1. Premessa

Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (G.U. 18 marzo 2014, n. 64), ha dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto alla interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali.

La citata direttiva, alla quale gli Stati membri avevano tempo di adeguarsi entro il 27 ottobre 2013, stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali ed ha la finalità «*di rafforzare la fiducia reciproca degli stati membri*» così come dichiarato negli artt. 3 e 7.

In tale prospettiva, in particolare, riconosce un diritto all'interpretazione ed alla traduzione degli atti fondamentali del processo penale, in favore di coloro che non parlano e non comprendono la lingua del procedimento al fine di garantire loro il più ampio diritto ad un processo equo, sancito nell'art. 6, n. 3 lett. a), C.e.d.u. - in base al quale «*ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende ed in maniera dettagliata, della natura e dei motivi della accusa a lui rivolta*» - nonché negli artt. 47 e 48, co. 2, della Carta dei Diritti fondamentali.

¹ Relazione n. III/marzo/2014, dell'Ufficio del Massimario presso la Suprema corte di cassazione e già integralmente leggibile sul sito ufficiale della Corte.

Nel nostro ordinamento, ove vige un complesso normativo ispirato all'esclusività dell'uso della lingua nazionale, un decisivo impulso verso un'effettiva tutela del così detto "diritto alla comprensione" dell'imputato all'oglotta nell'ambito del procedimento penale era seguito alla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.

Già prima, però, un importante contributo era stato fornito dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 12 gennaio 1993 n. 10, che ha ritenuto l'art. 143 c.p.p. una "clausola generale", volta a garantire all'imputato che non intenda la lingua italiana, di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa, concependo, in tal modo, la figura dell'interprete in modo innovativo ed in funzione della piena attuazione del diritto di difesa, ed imponendo la necessità di un interprete o di un traduttore *«immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dall'interessato, quanto se, in difetto, sia accertata dall'autorità procedente»*.

La linea interpretativa segnata dalla Corte nella suddetta sentenza, che eleva il diritto all'interprete al rango di diritto soggettivo perfetto, tuttavia, non aveva eliminato ogni incertezza in argomento. In particolare, si registravano nell'opera della giurisprudenza orientamenti non sempre concordi, sia sotto il profilo della configurazione di un onere dimostrativo gravante sul cittadino straniero circa la mancata conoscenza della lingua, sia in merito alla estensione del diritto all'interprete anche alla "traduzione" degli atti scritti del procedimento ed, in particolare, della individuazione di quali tra questi comportino un obbligo di traduzione nella lingua dell'alloglotta.

Va rilevato, infine, che il decreto non prevede il diritto all'interpretazione ed alla traduzione in favore della vittima del reato - riferendosi esclusivamente all'imputato - come contemplato dall'art. 7 direttiva 2012/29/UE non ancora recepita, e che, anzi, la materia esaminata nella presente Relazione potrà essere oggetto di nuovi interventi in attuazione della direttiva appena indicata, nonché della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

2. Il diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali e le modifiche agli artt. 143 e 104 c.p.p.: profili generali

Il D.L. 4 marzo 2014, n. 32, coerentemente con lo spirito della direttiva 2010/64/UE, supera la distinzione tra atto orale ed atto scritto che, nella precedente normativa nonché nella linea interpretativa adottata dalla giurisprudenza, delimitava l'ambito di applicazione dell'art. 143 c.p.p. ai soli atti orali, mentre, l'individuazione dell'obbligo di traduzione degli atti scritti era, di vol-

ta in volta, affidato, in assenza di una specifica norma, alla giurisprudenza. La nuova normativa, come detto, riconosce espressamente due distinti diritti: quello alla interpretazione e quello alla traduzione degli atti in favore dell'imputato che non comprenda la lingua italiana, disponendo, sul piano strettamente processuale, la modifica degli artt. 143 e 104 c.p.p. e, sul piano degli oneri economici relativi al servizio di assistenza linguistica, modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia.

Vanno preliminarmente affrontati due aspetti, comuni sia al diritto all'assistenza di un interprete che al diritto alla traduzione di atti del processo: l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'attuale formulazione dell'art. 143 c.p.p. e l'accertamento della competenza linguistica dell'imputato.

2.1. L'ambito di applicazione dell'art. 143 c.p.p.

L'art. 143 c.p.p. nell'enunciare espressamente un diritto all'assistenza dell'interprete ed un diritto alla traduzione degli atti fondamentali del processo, usa esclusivamente il termine imputato. Occorre pertanto stabilire se la norma sia, tuttavia, riferibile anche all'indagato alloglotta e, di conseguenza, alla fase delle indagini preliminari.

Peraltro, molteplici sono le ragioni che inducono ad una soluzione positiva del quesito.

Innanzitutto, da un punto di vista sistematico, la disposizione di cui all'art. 61 c.p.p. estende i diritti e le garanzie dell'imputato anche alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

Inoltre, nel "nuovo" art. 143 c.p.p., co. 5, si fa espressamente riferimento, oltre che al giudice, al pubblico ministero ed all'ufficiale di polizia giudiziaria, quali soggetti cui compete il dovere di nominare l'interprete o il traduttore.

Ancora, appare assolutamente univoco il quadro di riferimento offerto dalla direttiva 2010/64/UE. In effetti, l'art. 1, § 2, del testo normativo dell'Unione Europea afferma espressamente che il diritto alla interpretazione e traduzione degli atti «*si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno stato membro (...) di essere indagate o imputate per un reato (...)*». Il termine indagato, poi, e per limitarsi alle previsioni più significative, è ripetuto sia nell'art. 2, § 1, relativo al diritto all'interpretazione (la disposizione precisa anche che detto diritto è riconosciuto «*nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia*»), sia nell'art. 3, § 1, relativo al diritto alla traduzione.

Diversa questione è, invece, se i diritti all'interpretazione ed alla traduzione si estendano anche al soggetto interessato nel procedimento di esecuzione, di sorveglianza e di prevenzione.

Sotto il profilo metodologico, sembra possibile osservare che l'art. 143 c.p.p. fa riferimento al soggetto "imputato" e che, in riferimento al soggetto interessato nel procedimento di esecuzione, di sorveglianza e di prevenzione, manca una espressa disposizione di estensione delle garanzie come quella prevista dall'art. 61 c.p.p. Se si condivide questa premessa, ne conseguirebbe che la disciplina di cui al "nuovo" art. 143 c.p.p. dovrebbe essere estesa alle riferite tipologie procedurali solo in quanto risultino i presupposti per una applicazione analogica.

Ciò posto, con riferimento al procedimento di esecuzione, un argomento favorevole all'estensione potrebbe essere offerto dall'art. 1, § 2, della direttiva 2010/64/UE, per la locuzione oggettivamente ampia che riconosce il diritto alla interpretazione e traduzione «*alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno stato membro (...) di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla conclusione definitiva, inclusi l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso*». Non va però trascurato che il testo normativo europeo, in premessa, e precisamente al considerando (14) afferma, in modo apparentemente più restrittivo, che «*lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo*». Inoltre, non appare irrilevante che la direttiva, all'art. 1, § 1, estenda espressamente la disciplina dettata in tema di diritto all'interpretazione e alla traduzione anche ai «*procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo*»: se, infatti, essa avesse voluto far riferimento a tutti i procedimenti in senso lato penali, probabilmente non sarebbe stata necessaria la specificazione formulata con riguardo al mandato di arresto europeo.

In ogni caso, va però rilevato che consolidato e risalente risulta essere l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene sussistente l'obbligo di tradurre l'ordine di esecuzione di pena in favore dello straniero alloglotta². Problemi ancora diversi sorgono con riferimento all'applicazione delle garanzie del "nuovo" art. 143 c.p.p. nelle procedure di mandato di arresto europeo e di estradizione.

È bene premettere che, a differenza di quanto prevede esplicitamente la direttiva europea, il legislatore italiano nulla ha disposto espressamente in materia. Tuttavia, nella Tabella di concordanza annessa alla Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo trasmessa al Senato della Repubblica, si eviden-

² Cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, 6 maggio 2010, Montsar, in *Mass. Uff.*, n. 247212, nonché Id., Sez. III, 15 novembre 2002, Suman, *ivi*, n. 223278, e Id., Sez. VI, 8 marzo 1995, Tounsi, *ivi*, n. 201441.

zia che la L. 22 aprile 2005, n. 69, all'art. 9, co. 5, richiama le norme del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Attraverso questo rinvio, anche a prescindere dal ricorso all'analogia, si potrebbe probabilmente addivenire ad una soluzione estensiva dei diritti alla interpretazione e traduzione anche in favore del destinatario del mandato di arresto europeo, in relazione a tale provvedimento, e così evitare una violazione della direttiva che contiene puntuali prescrizioni all'art. 2, § 7, e all'art. 3, § 6 (quest'ultimo prevede espressamente il dovere di traduzione del mandato di arresto europeo).

Allo stesso modo, identica soluzione potrebbe essere sostenuta con riferimento ai provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive nei procedimenti di estradizione, atteso che, anche in questo caso, l'art. 714, co. 2, richiama «*in quanto applicabili*» le disposizioni in materia di misure coercitive, utilizzando un linguaggio pressoché identico a quello previsto dalla legge n. 69 del 2005 per il mandato di arresto europeo.

2.2 L'accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Per quanto concerne, invece, l'aspetto riguardante l'accertamento della competenza linguistica dell'imputato l'art. 1, co. 4, d.lgs. n. 32 del 2014 afferma che «*l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano*».

Il legislatore pertanto sembrerebbe porre una presunzione relativa di conoscenza della lingua solo nel caso di cittadino italiano, prevedendo, invece, un onere di verificare se l'imputato parli la lingua del procedimento a carico della autorità giudiziaria. È necessario, quindi, individuare quali siano i confini di tale onere di verifica posto a carico dell'autorità giudiziaria, stabilendo, in particolare, se l'accertamento sulla competenza linguistica debba essere compiuto solo ove emergano, dagli atti del procedimento o da altre circostanze, elementi che fanno ritenere che l'imputato/indagato straniero non conosca la lingua italiana o se, invece, l'onere di accertamento debba spingersi oltre, nel senso che spetti comunque al giudice di attivarsi per verificare se l'indagato/imputato straniero conosca o meno la lingua del procedimento, indipendentemente da un'istanza di parte o dall'emergenza di elementi concreti in tal senso.

Per tale ultima soluzione, potrebbe deporre la stessa lettura dell'art. 143 c.p.p. che, al co. 3, prevede che il giudice possa disporre d'ufficio la traduzione di atti o parte di atti, escludendo pertanto, la necessità di specifica istanza dell'interessato. Anche la previsione contenuta nell'art. 2, § 4, della direttiva, che prescrive agli Stati membri di «*disciplinare un apposito procedimento*

finalizzato a tale accertamento» sembra configurare a carico dell'autorità giudiziaria uno specifico onere che impone alla stessa di attivarsi predisponendo addirittura un procedimento apposito.

L'indicazione espressa di "autorità giudiziaria" in luogo di quella di "autorità procedente", sembrerebbe, inoltre, escludere che tale accertamento possa essere compiuto dalla polizia giudiziaria, ad esempio nelle fasi relative al fermo ed all'arresto d'iniziativa; la stessa, quindi, dovrebbe immediatamente contattare il p.m. perché fornisca indicazioni in merito.

Per quanto concerne le concrete modalità dell'accertamento della competenza linguistica dell'imputato/indagato, la norma in esame non fornisce indicazioni, laddove, come detto, l'art. 2, § 4, della direttiva impone agli Stati membri di disciplinare un apposito procedimento finalizzato a tale verifica.

Sembra comunque ragionevole ritenere che quello sulla competenza linguistica sia un accertamento di mero fatto, rimesso alla prudente valutazione del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se motivato in maniera corretta ed esaustiva, in linea con quanto afferma la più recente giurisprudenza³. La nuova disciplina inoltre non precisa se per «*mancata conoscenza*» della lingua italiana, al fine del riconoscimento del diritto all'interprete o al traduttore, debba intendersi anche un livello di conoscenza insufficiente a seguire il procedimento o tale da permettere all'imputato la comprensione ma non la possibilità di esprimersi se non con grandi difficoltà. Nulla, poi, dice la norma in merito alla scelta della lingua nella quale raccogliere le dichiarazioni dell'imputato o nella quale tradurre gli atti del procedimento.

Per favorire una risposta a tali problemi sembra utile attingere alla finalità dell'intervento normativo ed alle disposizioni della direttiva. Questa, in particolare, al considerando (22), stabilisce che «*l'interpretazione e la traduzione dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento*». Si fa riferimento, pertanto, non solo alla lingua madre, ma anche alla così detta lingua veicolare, che sembra essere posta sullo stesso piano della prima, a condizione che la scelta della lingua sia tale da garantire un esercizio effettivo dell'autodifesa.

L'art. 143, co. 5, c.p.p., dispone, inoltre, che «*l'interprete ed il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria abbiano personale conoscenza della lingua o del dialetto da*

³ Cfr., in tal senso, Cass., Sez. VI, 17 aprile 2012, Wu, in *Mass. Uff.*, n. 253250.

interpretare», evidenziando pertanto, nello spirito della direttiva, la necessità di garantire una qualità dell'assistenza linguistica e della traduzione da affidare non al caso o all'improvvisazione dettata dall'urgenza, ma ad esperti iscritti nell'albo istituito presso il tribunale ai sensi degli artt. 67 e 68 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

3. Il diritto all'assistenza di un interprete

La modifica più importante introdotta dal decreto legislativo in esame è senz'altro quella relativa all'art. 143 c.p., che viene integralmente sostituito dalla norma intitolata «*Diritto all'interpretazione ed alla traduzione di atti fondamentali*».

Emerge, rispetto alla precedente formulazione, l'esplicito riconoscimento di un diritto non solo all'interprete ma anche alla traduzione scritta di atti del procedimento che, prima della riforma legislativa risultava affidato interamente all'opera della giurisprudenza che aveva il compito di individuare quali atti imponevano al giudice l'obbligo di una traduzione e di censurare con la dichiaratoria di nullità le eventuali omissioni.

Per quanto concerne il diritto all'interprete, il primo comma della norma in esame dispone che l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete, indipendentemente dall'esito del procedimento, «*al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa*».

Come detto al paragrafo precedente potrebbe ritenersi che tale diritto, nonostante l'uso del termine imputato, sia riferibile anche all'indagato alloggato che dovrà essere messo in condizione di «*comprendere l'accusa contro di lui formulata*» e di seguirne il processo in maniera consapevole.

In base al nuovo disposto normativo, pertanto, può dirsi riconosciuto al cittadino straniero che non comprenda la lingua italiana un diritto all'interprete che riguarda tutte le fasi del procedimento, anche, quindi, le attività svolte nella fase delle indagini preliminari, nelle quali lo straniero indagato sia personalmente coinvolto, come ad esempio l'interrogatorio, l'atto di perquisizione, l'ispezione o il sequestro compiuti dal p.m. ma anche dalla polizia giudiziaria su delega dell'autorità procedente.

Qualche dubbio, invece, potrebbe porsi - considerato tra l'altro che la norma affida l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana espressamente «*all'autorità giudiziaria*» - in relazione a quelle attività, relative alla fase delle indagini preliminari, che sono compiute dalla polizia giudiziaria "d'iniziativa", prima della formale apertura del procedimento presso la Procura della Repubblica. Non sono rare infatti le ipotesi in cui, specie nell'imminenza del fatto reato, la polizia giudiziaria ha un contatto con l'indagato senza la presen-

za dell'autorità giudiziaria, come accade, ad esempio, per le attività di sequestro e, in più rari casi, di perquisizione, nell'attività di raccolta e verbalizzazione delle spontanee dichiarazioni dell'indagato nell'immediatezza del fatto e, soprattutto, nelle ipotesi di arresto e fermo.

Dall'art. 1, § 2, della direttiva, emerge che il diritto all'interprete nasce quando «*le persone siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato*» e che pertanto dal momento in cui l'alloggiato riveste, in sostanza, tale qualifica egli ha diritto all'assistenza di un interprete «*al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui e di seguire il compimento degli atti*». Si può forse dubitare che tale situazione si verifichi nel momento di una perquisizione o di un sequestro eseguiti d'iniziativa della polizia giudiziaria. Ove, però, si accolga la soluzione positiva, deve ritenersi che, appena la mancata conoscenza della lingua da parte dell'indagato si palesi alla polizia giudiziaria, questa avrà l'obbligo di informarne il pubblico ministero o l'autorità procedente affinché, ai sensi del comma dell'art. 143 c.p.p., provveda «*all'accertamento sulla conoscenza della lingua*» e disponga, di conseguenza, la nomina di un perito.

Il diritto all'assistenza di un interprete, sulla base della novella normativa in esame, è gratuito «*indipendentemente dall'esito del procedimento*» e, atteso anche quanto disposto dall'art. 3 in modifica al testo unico in materia di spese di giustizia, svincolato da qualsiasi limite di reddito.

Costituisce, infine, un'importante innovazione rispetto al passato, l'espresso riconoscimento, contenuto sempre nel co. 1 dell'art. 143 c.p.p., del diritto all'assistenza gratuita di un interprete anche «*nei colloqui dell'indagato/imputato alloggiato con il difensore, prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento*». Tale modifica legislativa recepisce una delle norme più innovative della direttiva n. 2010/64/UE, volta a rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato/indagato alloggiato nel procedimento penale mediante l'estensione del diritto all'interprete ai colloqui difensivi.

Va osservato che la norma non prevede un numero massimo di colloqui né fornisce una tipizzazione delle attività difensive per le quali l'alloggiato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete. Occorrerà quindi stabilire quali siano le richieste o memorie cui la norma fa riferimento poiché se nessun dubbio potrà ragionevolmente porsi per il colloquio al fine di redigere l'atto d'impugnazione o di avanzare richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, molte altre memorie possono immaginarsi nel corso del procedimento ed il numero di colloqui assistiti dall'interprete potrebbe raggiungere un numero considerevole con notevole aggravio di costi.

La norma non prevede neppure una particolare procedura in merito. Può ritenersi che l'indagato/imputato, personalmente o per il tramite del suo difensore, dovrà rivolgere istanza all'autorità giudiziaria procedente la quale, valutata la sussistenza dei presupposti, dovrà autorizzare l'assistenza gratuita dell'interprete al colloquio o rigettare l'istanza illustrandone le ragioni.

Sulla stessa linea si colloca la modifica del decreto legislativo in esame apportata all'art. 104 c.p.p. Con l'introduzione del co. 4-*bis*, il legislatore estende il diritto all'interprete per i colloqui con il difensore dell'imputato allogliotta in stato di custodia cautelare, arrestato o fermato.

Anche tale diritto è gratuito, completamente a carico dello Stato ed indipendente dalle condizioni economiche dell'imputato/indagato. La previsione è evidentemente volta a rendere effettivo quel diritto al colloquio con il difensore dello straniero che non conosca la lingua italiana proprio nei momenti in cui lo stesso è privato della libertà personale.

In queste situazioni procedurali, connotate da un innegabile carattere d'urgenza, si pone come particolarmente complesso il problema dell'accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto privato della libertà personale che deve avvenire in tempi strettissimi e che, come disposto dal co. 4 del novellato art. 143 c.p.p., deve essere «*compiuto dall'autorità giudiziaria*». In tale prospettiva può ragionevolmente ritenersi che nelle ipotesi di arresto o fermo effettuati dalla polizia giudiziaria, la stessa debba informare immediatamente l'autorità giudiziaria ove si palesi, anche in dubbio, una mancata conoscenza della lingua da parte del fermato/arrestato perché questa proceda al suddetto accertamento e nomini o deleghi la nomina di un interprete.

4. Il diritto alla traduzione di atti fondamentali

Per quanto concerne, invece, il diritto alla traduzione di atti del procedimento l'art. 143, co. 2, c.p.p. dispone che, negli stessi casi di cui al co. 1, l'autorità procedente dispone la traduzione scritta «*entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna*».

La formulazione della norma sembrerebbe conferire a tale elencazione il compito di individuare gli atti di cui è senz'altro obbligatoria la traduzione nella lingua madre dell'imputato allogliotta e rispetto ai quali l'autorità procedente non avrebbe alcuna discrezionalità sull'«*ai*» della traduzione.

Va evidenziato che rispetto ad alcuni di questi atti la giurisprudenza di legitti-

mità si era già stabilizzata: in particolare, era stata affermata l'obbligatorietà della traduzione per il decreto di citazione a giudizio, per il decreto di giudizio immediato, per l'avviso di conclusione per le indagini preliminari, ma anche per l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare⁴; per altri atti, tuttavia, e segnatamente per la sentenza, persisteva un contrasto e, anzi, risultava prevalente la soluzione negativa.

L'elencazione operata dal legislatore agevola senz'altro il compito dell'autorità giudiziaria nella individuazione degli atti di cui è prevista l'obbligatorietà della traduzione, ma potrebbe non esaurire – data la sinteticità dell'elencazione che è incentrata più sulla “categoria” che sul singolo provvedimento nominativamente indicato – tutti i dubbi interpretativi.

Nessun problema sembra doversi porre per l'affermazione dell'obbligatorietà della traduzione in relazione all'informazione di garanzia, all'informazione sul diritto di difesa, all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, alle sentenze (salvo quanto si dirà in seguito nel paragrafo dedicato al giudizio di Cassazione) ed ai decreti penali di condanna. Nessun particolare problema sembra porsi, inoltre, in merito ai «*decreti che dispongono l'udienza preliminare*» in quanto, in base ad un'interpretazione coerente con i citati principi della direttiva, tali atti introduttivi dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) contengono la definitiva accusa che viene rivolta all'imputato, le cui contestazioni potrebbero essere differenti da quelle contenute nell'avviso delle indagini preliminari. Tali avvisi inoltre contengono rilevanti informazioni per l'imputato alloglotta relative al concreto esercizio della sua difesa nella nuova fase processuale.

Per quanto concerne i provvedimenti che dispongono misure cautelari, va preliminarmente evidenziato, che la norma fa riferimento esclusivo alle misure cautelari personali e non invece a quelle patrimoniali che rimarrebbero escluse dall'obbligatorietà della traduzione.

Occorre, poi, stabilire se tra i «*provvedimenti che dispongono una misura cautelare personale*», rientrino soltanto l'originaria ordinanza applicativa della misura cautelare personale o se, per ragioni di coerenza sistematica e di comuni esigenze di garanzia, invece, l'obbligo di traduzione vada esteso anche alle successive decisioni, a seguito di impugnazione o di revoca dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 27 c.p.p., a conferma di precedente ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente dell'ordinanza del Tribunale del riesame che dispone la misura cautelare personale in accoglimento dell'appello del pubblico ministero. Analogo dubbio si pone per le ordinanze applicative di misura cautelare emesse

⁴ Cfr., a proposito di quest'ultimo, Cass., Sez. I, 2 novembre 1995, Marino, in *Mass. Uff.*, n. 203492.

all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto e del fermo. Negli stessi termini il problema sembra porsi in relazione alle misure precautelari, in particolare al provvedimento di fermo del p.m.

Per quanto concerne invece i decreti che «*dispongono la citazione a giudizio*», in essi dovrebbero rientrare senz'altro il decreto di citazione diretta a giudizio, il decreto di giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio direttissimo e la citazione per il giudizio di appello. Qualche dubbio potrebbe configurarsi, invece, per il decreto di fissazione dell'udienza da parte del G.i.p. nel corso delle indagini preliminari, a seguito di richiesta di applicazione della pena; può essere utile considerare, però, che il precisato decreto costituisce un atto di instaurazione del contraddittorio al fine di definizione del procedimento penale.

Emerge pertanto come l'individuazione degli atti per i quali deve ritenersi obbligatoria la traduzione sia suscettibile di significativi ampliamenti o restrizioni a seconda dell'interpretazione che si riterrà di dare della elencazione contenuta nella norma.

Va ricordato, inoltre, che la nuova disciplina normativa non indica espressamente, tra gli atti di cui è obbligatoria la traduzione, quelli relativi all'esecuzione del mandato di arresto europeo, o alle misure coercitive personali in tema di estradizione (sul problema dell'applicabilità della disciplina dei "nuovi" artt. 104 e 143 c.p.p. ai procedimenti relativi al mandato di arresto europeo e all'extradizione si è già fornita qualche indicazione in precedenza nel § 2.1).

Ulteriori problemi interpretativi, inoltre, potrebbero registrarsi in ordine alla individuazione di quegli atti per i quali, il co. 3 del "nuovo" art. 143 c.p.p., rimette al giudice, la decisione motivata della necessità di una loro, integrale o parziale, traduzione.

Si tratta di atti rispetto ai quali, di volta in volta, è rimesso al giudice l'apprezzamento sulla necessità di una loro traduzione in quanto «*ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico*». Il giudice ha, in merito, un obbligo di motivazione, espressamente previsto dalla norma, che prevede, inoltre, l'impugnabilità del provvedimento unitamente alla sentenza.

Il legislatore ha quindi lasciato un'apertura nella possibile individuazione di atti o parte di essi che, pur non rientrando nell'elenco di cui al co. 2, siano ritenuti - eventualmente su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ma anche su iniziativa della stessa autorità procedente - essenziali alla conoscenza ed alla comprensione della accuse rivolte all'imputato all'udienza.

Occorre evidenziare che la norma non rimette tale decisione all'«*autorità procedente*» (così come nella previsione di cui al co. 2), ma al «*giudice*». Tale

scelta potrebbe essere interpretata nel senso di una precisa volontà del legislatore di limitare la eventuale traduzione degli atti, non rientranti tra quelli obbligatori, alla sola fase del dibattimento. Tale interpretazione potrebbe essere avallata dal fatto che la norma prevede che la decisione sulla necessità della traduzione sia adottata «*dal giudice*» con atto motivato, impugnabile «*unitamente alla sentenza*».

Tuttavia non può escludersi che nella fase delle indagini preliminari possa concretamente presentarsi la necessità della traduzione di un atto o di parte di esso i cui contenuti influiscano in concreto sulla possibilità per l'indagato di conoscere appieno le accuse a suo carico.

Tale situazione potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il giudice per le indagini preliminari disponga l'applicazione di una misura cautelare o l'incidente probatorio e l'indagato allogotta potrebbe rappresentare direttamente al G.i.p. la richiesta di traduzione di un atto posto alla base della misura o rilevante per l'espletamento dell'incidente probatorio. Analoga richiesta potrebbe poi essere avanzata al Tribunale del riesame in fase di impugnazione della misura cautelare.

Altra e diversa ipotesi è invece quella conseguente alla *discovery* effettuata dal p.m. con il deposito degli atti ai sensi dell'art. 415-*bis* c.p.p. Anche in tal caso è immaginabile che l'indagato allogotta che riceva l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e venga a conoscenza per la prima volta degli atti a suo carico, possa richiedere che alcuni di questi, per la loro concreta rilevanza sull'esercizio del diritto di difesa, siano tradotti nella sua lingua madre. Tale istanza potrà essere rivolta dall'indagato esclusivamente al p.m., il quale potrebbe procedere alla traduzione ma, ove ritenga di rifiutarla, secondo il tenore della norma, dovrebbe inoltrare la richiesta al G.i.p. per le sue determinazioni.

Comunque, in relazione agli atti per i quali la traduzione è solo eventuale, il legislatore prevede anche la possibilità di una traduzione solo «*parziale*». Tale scelta è in sintonia con la direttiva la quale, anzi, all'art. 3, § 7, prevede anche la possibilità che, in luogo di una traduzione scritta, sia disposta dal giudice una «*traduzione orale o un riassunto orale che non pregiudichi l'equità del procedimento*» persino per i documenti fondamentali.

Si può anzi rilevare che, proprio tenendo conto delle prescrizioni della direttiva 2010/64/UE, il problema della necessità di disporre la traduzione potrebbe risultare attenuato in considerazione del diritto all'assistenza gratuita dell'interprete che spetta in ogni caso all'imputato/indagato «*al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata*»: per questa via, infatti, allo stesso potrebbe essere assicurata almeno una traduzione o una sintesi orale del documento non rientrante nelle categorie tipizzate, senza che ciò violi le

disposizioni della direttiva 2010/64/UE, per la quale la traduzione scritta è necessaria solo se quella orale, o il riassunto orale, «*non pregiudichi l'equità del procedimento*».

Una considerazione a parte va effettuata in relazione agli atti formati al di fuori del procedimento ed utilizzati a fini probatori nel processo penale.

Nel caso di documenti redatti in lingua italiana non conosciuta dall'imputato alloglotta, può ritenersi che questi rientrino nella previsione di cui al co. 3 del novellato art. 143 c.p.p. e che, pertanto, di essi l'imputato alloglotta potrà richiedere, di volta in volta, traduzione integrale o parziale, ed il giudice dovrà pronunciarsi, motivando eventualmente il rigetto in un provvedimento «*impugnabile unitamente alla sentenza*».

Situazione diversa, invece, non rientrante nell'ambito di applicazione della normativa in esame, è quella relativa ai documenti redatti in lingua straniera, non comprensibile, quindi, all'imputato/indagato cittadino italiano, nel qual caso la norma di riferimento diverrebbe, infatti, l'art. 242 c.p.p. contenuto nel titolo II del libro III del codice di procedura penale, dedicato ai mezzi di prova, il quale dispone che il giudice, in caso di acquisizione di un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, ne deve ordinare la traduzione se ciò è necessario alla loro comprensione.

Un profilo che attiene in generale all'obbligo di traduzione è quello del termine entro il quale l'atto deve essere reso disponibile nella lingua comprensibile all'indagato o all'imputato. Il "nuovo" co. 2 dell'art. 143 c.p.p. prevede che l'autorità procedente disponga la traduzione scritta di tali atti «*entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa*». Il tema dell'individuazione della congruità del termine e del suo mancato rispetto, per ragioni di omogeneità espositiva, sarà esaminato nel successivo § 6 di questa Relazione.

5. La qualità dell'assistenza linguistica e la modifica al testo unico in materia di spese di giustizia

La direttiva 2010/64/UE presta inoltre particolare attenzione al requisito della qualità dell'assistenza linguistica, sancendo, sia in relazione all'interpretazione (art. 2, § 8) sia in relazione alla traduzione (art. 3, § 9), che esse devono essere «*di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli indagati o gli imputati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa*». Proprio per assicurare tale qualità il decreto legislativo n. 32 del 2104, inserisce all'art. 67, co. 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, le categorie di esperti in interpretariato e traduzione, quali categorie obbligatorie nell'ambito dell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale.

Singolarmente, però, nonostante tali previsioni, non è stato previsto un obbligo per l'autorità giudiziaria di scegliere il traduttore o l'interprete tra quelli iscritti all'albo, come invece dispone in linea generale l'art. 221 c.p.p. per la nomina del perito.

La nuova disciplina, poi, non incide sulla regolamentazione relativa ad incapacità incompatibilità, astensione e ricsuzione. Sembrano pertanto non in discussione i principi affermati fino ad oggi dalla giurisprudenza, e, in particolare, quello enunciato dalle Sezioni unite nel febbraio 2011⁵, sull'incompatibilità con l'ufficio d'interprete per colui che ha svolto il compito di trascrittore delle conversazioni intercettate, fondato sulla considerazione che chi ha svolto le funzioni di ausiliario del p.m. non può essere, nello stesso procedimento, ausiliario del giudice, nonché quello secondo cui la nullità conseguente all'incompatibilità dell'interprete è di natura relativa e va, pertanto, eccepita, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 182, co. 2, c.p.p.⁶ Il decreto legislativo in esame, inoltre, recepisce totalmente l'art. 4 della Direttiva 2010/ 64/UE, sancendo che i costi del servizio di assistenza linguistica vanno sopportati dallo Stato, a prescindere dall'esito del procedimento (e, quindi, anche nei casi di condanna) e dalle condizioni economiche dell'imputato/indagato alloggiato.

Prima della riforma le spese sostenute per l'interprete venivano ricondotte, nell'art. 5, lett. *d*), d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'ambito delle spese sostenute per gli «*ausiliari del magistrato*» ed erano inserite tra quelle ripetibili in caso di condanna.

L'attuale formulazione del citato art. 5, invece, esclude la ripetibilità delle spese relative agli interpreti ed ai traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 c.p.p.

6. Conseguenze della eventuale violazione del diritto all'interprete e del diritto alla traduzione di atti fondamentali

Il d.lgs. n. 32 del 2014 non prevede particolari sanzioni processuali per gli atti posti in essere in violazione del diritto all'interprete o per quegli atti in relazione ai quali sia stata omessa l'obbligatoria traduzione.

Sembra pertanto necessario fare riferimento ai criteri generali.

In questa prospettiva, preliminarmente, può essere di ausilio richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza sul testo vigente prima della modifica dell'art. 143 c.p.p.

In riferimento all'omessa traduzione di atti, un autorevole orientamento aveva

⁵ Cass., Sez. un., 24 febbraio 2011, E., in *Mass. Uff.*, n. 249483.

⁶ Così Cass., Sez. I, 14 aprile 2010, Mailat, in *Mass. Uff.*, n. 247406.

ravvisato la configurabilità di una ipotesi di nullità a regime intermedio, ai sensi degli art. 178, lett. c), e art. 180 c.p.p., la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che può essere oggetto di sanatoria⁷. Tuttavia, secondo un diffuso orientamento, ribadito più volte e anche di recente, l'omissione dell'adempimento non incide sulla perfezione e sulla validità dell'atto stesso ma sulla sua efficacia, con la conseguenza che la traduzione può essere successivamente disposta, determinandosi una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentire l'eventuale impugnazione dello stesso da parte dell'indagato/imputato all'oglotta⁸. Analoga soluzione, inoltre, è stata evidenziata anche con riferimento ad atti di cui, almeno finora, non si era ritenuta obbligatoria la traduzione, come la sentenza della Corte di appello che dispone la consegna nell'ambito della procedura del mandato di arresto europeo⁹ o di quella di estradizione¹⁰. In relazione all'omessa assistenza dell'interprete, invece, ampiamente condivisa risulta essere l'affermazione secondo cui si verifica una nullità a regime intermedio¹¹. Un limite all'operatività della nullità, peraltro, è stato ravvisato nelle ipotesi in cui si dovesse procedere alla convalida di arresto e fosse impossibile reperire un interprete: più volte, la Suprema Corte ha riconosciuto che tale situazione costituisse una causa di forza maggiore in relazione all'interrogatorio ed, in quanto tale, inidonea ad impedire il giudizio sulla convalida, ancorato ad una valutazione di legittimità formale dell'arresto¹².

⁷ In questo senso, cfr. Cass., Sez. un., 31 maggio 2000, Jakani, in *Mass. Uff.*, n. 216259, con riguardo alla mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio, nella specie giudicata sanata per la comparizione della parte, nonché Id., Sez. un., 26 settembre 2006, Cieslinsky, *ivi*, n. 234835, relativamente alla mancata traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nella specie ritenuta non deducibile a seguito della scelta del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 183 c.p.p.

⁸ In tal senso, in materia di provvedimenti impositivi di misura cautelare personale, cfr. Cass., Sez. V, 12 marzo 2013, Francis, in *Mass. Uff.*, n. 255510 (nella specie, era stata proposta richiesta al giudice del riesame di traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare); Id., Sez. IV, 12 novembre 2004, Hachimin, *ivi*, n. 233360; Id., Sez. VI, 4 dicembre 2007, Braff, *ivi*, n. 239146 (nella specie, l'ordinanza custodiale era stata emessa nell'ambito di un procedimento di estradizione); Id., Sez. I, 11 marzo 2008, Zlatara, *ivi*, n. 239521 (nella specie, si trattava di ordinanza che rigetta la richiesta di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare). Questa soluzione sembra prendere le mosse da Id., Sez. un., 24 settembre 2003, Zalagaitis, *ivi*, n. 226717: detta decisione, in effetti, pur affermando in linea di principio che l'ordinanza cautelare di cui è stata omessa la traduzione è viziata da nullità a regime intermedio, ha precisato che è sufficiente la successiva traduzione del provvedimento, una volta che lo stesso sia stato eseguito, se, al momento della sua emissione, al giudice non risultava che lo straniero non fosse in grado di comprendere la lingua italiana, e che, in questo caso, la decorrenza del termine per impugnare è differita al momento in cui il destinatario abbia compreso il contenuto dell'ordinanza.

⁹ Cfr. Cass., Sez. VI, 30 settembre 2009, Pantovic, in *Mass. Uff.*, n. 245314.

¹⁰ Così Cass., Sez. VI, 4 febbraio 2011, Anokhin, in *Mass. Uff.*, n. 249453.

¹¹ Cfr., in tal senso, in linea generale, Cass., Sez. III, 17 dicembre 1998, Darajji, in *Mass. Uff.*, n. 213068, nonché, con riferimento all'atto di elezione di domicilio, Id., Sez. I, 31 maggio 2013, Yousif, *ivi*, n. 256113, e Id., Sez. I, 13 giugno 2013, B., *ivi*, n. 255972.

¹² Così, Cass., Sez. IV, 17 maggio 2007, Beben, in *Mass. Uff.*, n. 236995; Id., Sez. I, 8 maggio 2008,

Inoltre, in relazione alle perquisizioni, si è escluso che la mancata presenza dell'interprete integri una causa di nullità, affermandosi che la stessa incide sulla sola decorrenza del termine iniziale della eventuale successiva misura cautelare reale¹³.

Nel sistema successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2014, questi indirizzi giurisprudenziali potrebbero, almeno in parte, essere confermati.

Per quanto riguarda le violazioni relative al diritto all'interprete, non sembra irragionevole continuare ad ipotizzare la configurabilità di una nullità, quale conseguenza dell'inosservanza di una disposizione concernente «*l'intervento*» e «*l'assistenza*» dell'imputato, a norma dell'art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p. In questa prospettiva, potrebbe trovare ulteriore applicazione quell'orientamento che qualifica la nullità in questione come nullità di ordine generale, ma non assoluta, e, quindi, deducibile entro i termini previsti dall'art. 182 c.p.p., nonché suscettibile di sanatoria a norma degli artt. 183 e 184 c.p.p.

È bene osservare che le violazioni attinenti all'assistenza linguistica, in linea generale, sembrano incidere direttamente sull'atto al quale l'interprete deve partecipare e renderlo invalido: il diritto all'interprete, infatti, ha la finalità, tra l'altro, di consentire all'imputato o indagato «*di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa*». Tuttavia, nel caso in cui l'inosservanza attiene allo svolgimento dei colloqui tra l'indagato o l'imputato ed il difensore prima dell'interrogatorio, dovrebbe essere quest'ultimo ad essere invalido. Inoltre, se la violazione riguarda un colloquio difensivo che dovrebbe precedere la presentazione di una istanza o di una memoria, si profila un problema non tanto di invalidità, quanto di proroga del termine entro il quale quell'attività dovrebbe essere compiuta.

Resta, ancora, da dire che può dubitarsi se l'impossibilità di reperire un interprete possa ancora costituire evenienza di forza maggiore che consente all'autorità giudiziaria o di polizia di procedere comunque. Occorre infatti considerare, tra l'altro, che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, e la previsione di un'apposita categoria di esperti di interpretariato e traduzione nell'albo dei periti, potrebbe configurarsi un onere specifico e più stringente a carico dell'ufficio giudiziario di assicurare la tutela del diritto all'assistenza linguistica, anche predisponendo adeguati turni di reperibilità degli interpreti.

Con riferimento, invece, al diritto alla traduzione, la questione può trovare

Pasor, *ivi*, n. 239997; Cass., Sez. I, 14 ottobre 2009, Elessi, *ivi*, n. 245063.

¹³ Così, da ultimo, Cass., Sez. III, 24 giugno 2009, Olichey, in *Mass. Uff.*, n. 244243.

diversa soluzione.

In effetti, se si ritiene che la traduzione costituisce un requisito di validità dell'atto da tradurre, si potrebbe ipotizzare una nullità di quest'ultimo per il mancato adempimento.

Si potrebbe però sostenere che la traduzione non attiene alla struttura dell'atto, ma è funzionale al successivo esercizio dei diritti di difesa: in questo senso, del resto, sembra deporre la lettera del "nuovo" art. 143, co. 2, c.p.p., laddove dispone che la versione in lingua comprensibile all'imputato deve avvenire *«entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa»*. Ove si accolga questa impostazione, l'atto invalido non è mai quello da tradurre, bensì, eventualmente, quelli successivi alla mancata traduzione ed in funzione dei quali l'adempimento doveva essere compiuto. Inoltre, se la mancata traduzione impedisce il compimento di un atto dell'imputato o dell'indagato, come ad esempio la tempestiva presentazione di una impugnazione, il ricorso alla categoria della nullità appare del tutto incongruo, mentre proficuo sembra il richiamo all'istituto della restituzione del termine, esattamente come parte significativa della giurisprudenza ha fatto fino ad oggi.

In ogni caso, comunque, l'eventuale nullità conseguente alla violazione del diritto alla traduzione sembra sia qualificabile come nullità a regime intermedio: in questo senso, infatti, una indicazione sembrerebbe provenire anche dall'art. 3, § 8, della direttiva 2010/64/UE, il quale contempla la possibilità per l'imputato o indagato alloggiato di rinunciare alla traduzione, a condizione che la rinuncia sia informata, inequivocabile e volontaria.

7. Il diritto all'interpretazione ed alla traduzione nel giudizio di cassazione

Una distinta analisi deve essere dedicata ai profili applicativi del diritto all'interpretazione ed alla traduzione nel giudizio di cassazione, in considerazione della specificità della sua disciplina rispetto ai giudizi di merito.

7.1 La notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza all'imputato

Un primo profilo ha riguardo alla notificazione degli avvisi relativi alla data dell'udienza.

Il "nuovo" art. 143, co. 2, c.p.p. prevede la *«traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa»*, tra l'altro, *«dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio»*.

In linea generale, da questa previsione sembra inferibile che gli atti di instaurazione di ogni nuova fase processuale davanti al giudice debbono essere notificati con allegata traduzione all'imputato che non conosce la lingua italiana:

l'avviso di fissazione del successivo grado di giudizio risulta necessario per «*consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa*».

Tuttavia, nel giudizio di cassazione, gli avvisi in questione, di regola, a norma degli artt. 610, co. 1 e 5, c.p.p. debbono essere dati al difensore di fiducia, ma non anche all'imputato, quale che sia la forma di trattazione del procedimento¹⁴, ed anche se il ricorso sia stato sottoscritto esclusivamente dal medesimo¹⁵. Inoltre, davanti alla Corte, «*le parti sono rappresentate dai difensori*» (art. 613, co. 1, c.p.p.) e le stesse, nel corso del relativo dibattimento, «*possono comparire per mezzo dei loro difensori*» (art. 614, co. 2, c.p.p.), sì che è irrilevante il personale impedimento dell'imputato ai fini della trattazione del procedimento¹⁶. In effetti, muovendo da queste premesse, sembra potersi ragionevolmente escludere che, in tali casi, vi sia la necessità della traduzione dell'atto.

Eccezione a questa conclusione, ove si condivida la premessa di carattere generale, potrebbe prefigurarsi nell'ipotesi in cui l'imputato sia privo di difensore di fiducia e, quindi, anche a lui spetti la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. In tal caso, infatti, potrebbe apparire non del tutto lineare la soluzione secondo la quale l'imputato alloggotta abbia diritto a ricevere personalmente l'avviso della data del giudizio davanti alla Corte di cassazione, ma non anche la sua traduzione in una lingua per lui comprensibile: in proposito, va ricordato che si è da più parti evidenziato che la previsione della necessità notifica degli avvisi all'imputato privo di difensore di fiducia, anche nel giudizio di legittimità, risponde all'esigenza di consentire all'accusato di conoscere l'evolversi della vicenda processuale¹⁷ e «*di rendere il giudizio di cassazione più aderente ai principi recati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*»¹⁸, in particolare a quelli specificati nell'art. 6, § 3, lett. a) e b), che attribuisce all'accusato il diritto all'informazione sull'accusa e alle facilitazioni necessarie per preparare la difesa¹⁹. Va, peraltro, aggiunto, che la comunicazione dell'avviso all'imputato

¹⁴ Cfr., per l'udienza pubblica, Cass., Sez. V, 28 maggio 2010, Longo, in *Mass. Uff.*, n. 248263, nonché per l'udienza camerale, Id., Sez. I, 5 aprile 1993, Claisen, *ivi*, n. 194532, e Id., Sez. I, 19 marzo 1996, Romanelli, *ivi*, n. 204642.

¹⁵ Così Cass., Sez. V, 24 aprile 2003, De Giovannini, in *Mass. Uff.*, n. 224835.

¹⁶ Così Cass., Sez. V, 23 gennaio 2012, Grimaldi, in *Mass. Uff.*, n. 252471.

¹⁷ Per questa osservazione v. BARGIS, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, Padova, 2006, p. 869.

¹⁸ Così la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, p. 135, la quale richiama anche il parere della Commissione europea per i diritti dell'uomo nel caso Biondo c. Italia, relativo alla disciplina del codice di rito del 1930, che non contemplava l'obbligo di avvisare l'imputato sprovvisto di difensore di fiducia.

¹⁹ In questi termini, GARAVELLI, Sub art. 613, in *Comm. nuovo C.p.p. Chiavario*, VI, Torino, 1991, p. 251, il quale riprende le osservazioni della Relazione al progetto preliminare del codice di procedura

non implica allo stesso l'attribuzione del diritto a partecipare personalmente al processo.

Altra eccezione potrebbe prospettarsi con riferimento ai procedimenti in materia di estradizione, posto che l'art. 706, co. 2, c.p.p. opera, per il «*giudizio davanti alla Corte di cassazione*», un espresso rinvio alle disposizioni dell'art. 704 c.p.p., le quali prevedono, tra l'altro, al co. 1, che il decreto di fissazione di udienza è «*da notificarsi alla persona della quale è richiesta l'extradizione*», oltre che al suo difensore, nonché, al co. 2, che (anche) il destinatario della richiesta viene «*sentito*», se compare. Per completezza, sembra utile segnalare che questa disciplina, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, non si applica in tema di mandato di arresto europeo: in particolare, si è affermato che gli avvisi per il procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione devono essere notificati anche all'imputato soltanto quando lo stesso non è assistito da un difensore di fiducia²⁰.

Elementi di riflessione in argomento, anche se di segno non univoco, sembrano desumibili dalla giurisprudenza della Corte e.d.u.

Può citarsi, in particolare, la sentenza della Grande Camera del 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia*. La decisione, dopo aver ricostruito, in generale, il diritto all'assistenza linguistica, che può consistere nell'ausilio dell'interprete e non anche del traduttore, ma che deve configurarsi come «*concreto ed effettivo*»²¹, ha escluso, a maggioranza, la violazione dell'art. 6 C.e.d.u. in relazione all'omessa citazione al giudizio di appello in lingua comprensibile all'imputato, accogliendo il ricorso del Governo italiano contro la precedente condanna emessa dalla medesima Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 28 giugno 2005. A fondamento delle loro conclusioni, i giudici della Grande Camera, da un lato, hanno osservato che la partecipazione dell'accusato a questo grado del processo non era necessaria, perché, trattandosi di giudizio abbreviato in cui le doglianze «*vertevano essenzialmente sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull'interpretazione della legge interna in materia di stupefacenti e validità delle perizie*», l'udienza «*sarebbe stata in linea di massima limitata alle requisitorie delle parti, senza assunzione di prove o interrogatorio dei testimoni*»²². Dall'altro, però, gli stessi magistrati hanno comunque voluto evidenziare che nessun difetto di conoscenza da parte dell'imputato doveva ritenersi sussistente in concreto, poiché diverse circostanze consentivano di affermare che «*il ricorrente fosse stato in grado di comprendere il significato dell'avviso*

penale, la quale osserva che la disposizione dell'obbligo di avvisare l'imputato non assistito da difensore di fiducia.

²⁰ Cass., Sez. fer., 13 settembre 2007, *Hrita*, in *Mass. Uff.*, n. 237341.

²¹ Cfr. §§ da 57 a 61 della parte generale della sentenza.

²² Cfr. §§ da 6 a 11 della parte intitolata «*Applicazione dei principi suddetti alla presente causa*».

che lo informava della data dell'udienza», pur se l'atto notificatogli era esclusivamente in lingua italiana²³. Si aggiunga, inoltre, che l'imputato era assistito, nel processo di appello, da due difensori di fiducia che furono avvisati e parteciparono a tale grado di giudizio.

7.2 I diritti di interpretazione e traduzione nel corso del procedimento

Un secondo aspetto attiene al diritto all'assistenza dell'interprete e alla traduzione degli atti durante lo svolgimento del procedimento davanti alla Corte di cassazione.

In linea generale, non sembra necessario assicurare la presenza dell'interprete in udienza, poiché, a norma dell'art. 614, co. 2, c.p.p., tutte *«le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori»*, e ciò esclude che le stesse possano comparire personalmente²⁴.

Appare, però, ragionevole l'opposta soluzione nelle vicende procedurali in cui si ritenga configurabile il diritto dell'imputato di essere sentito personalmente davanti alla Corte, in applicazione puntuale della disciplina di cui all'art. 127 c.p.p., come, ad esempio, con riferimento al procedimento di estradizione, a norma del combinato disposto degli artt. 706, co. 2, e 704, co. 2, c.p.p., al procedimento relativo al mandato di arresto europeo²⁵ o all'istanza di rimessione del processo²⁶.

Le osservazioni che precedono, poi, non sembrano escludere il *«diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore (...) al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento»*. In questo senso, anzi, può argomentarsi anche alla luce delle disposizioni della direttiva 2010/64/UE di cui il decreto legislativo provvede all'attuazione²⁷.

²³ Cfr. §§ da 12 a 14 della parte intitolata *«Applicazione dei principi suddetti alla presente causa»*.

²⁴ Cfr., in questi termini, in dottrina: BERTONI, Sub art. 614, in *Comm. nuovo C.p.p. Chiavario*, cit., p. 255 (quest'Autore afferma la *«completa esclusione dell'autodifesa anche nei limiti in cui essa è riconoscibile nel diritto dell'imputato, che la domandi, ad avere per ultimo la parola»*); CORDERO, *Procedura penale*, VI, Milano, 2001, p. 1126 e ss. (*«Le parti private non interloquiscono mai ex ore»*), nonché p. 1129 (il dibattimento nel giudizio di cassazione *«sommiglia poco alla scena corrispondente nei gradi primo e secondo. Nessuna parte privata vi figura personalmente: le rappresentano i difensori»*); NOSENGO, Sub art. 614, in *Comm. C.p.p. Conso, Grevi*, Padova, 2005, p. 2128; FRAGALÀ, Sub art. 614, in *C.p.p. Tranchina*, I, Milano, 2008, p. 4518.

²⁵ Anche se un'indicazione in senso contrario sembra desumibile dalla già citata Cass., Sez. fer., 13 settembre 2007, Hrita, cit.

²⁶ Se si segue il principio enunciato da Cass., Sez. VI, 3 ottobre 2005, Lupis, in *Mass. Uff.*, n. 232583, e che, però, non risulta condiviso dalle più recenti Id., Sez. IV, 18 ottobre 2011, Bassi, *ivi*, n. 251512, e Id., Sez. VI, 6 maggio 2013, Berlusconi, *ivi*, n. 255373.

²⁷ Cfr., in particolare, l'art. 2, § 2, laddove stabilisce che *«l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra imputati o indagati e il loro avvocato, direttamente correlate (...) alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale»*.

Un diverso problema si pone se il diritto all'assistenza dell'interprete venisse invocato dall'imputato o dall'indagato al fine di presentare «*personalmente, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi*», a norma dell'art. 613, co. 1, c.p.p.²⁸. Il "nuovo" testo dell'art. 143 c.p.p. non sembra contemplare espressamente questa evenienza; né la stessa risulta puntualmente considerata dalle disposizioni della direttiva dell'Unione Europea, che pure, in premessa, al "considerando" (17), afferma in termini generali di essere diretta ad «*assicurare un'assistenza linguistica, adeguata e gratuita, consentendo a indagati e imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l'equità del procedimento*».

Può aggiungersi, inoltre, che ancor più difficilmente appare possibile riconoscere al soggetto alloglotta il diritto ad ottenere la traduzione del ricorso, dei motivi aggiunti o delle memorie da lui personalmente redatti nel suo idioma: in effetti, il diritto alla traduzione, come configurato dal "nuovo" art. 143 c.p.p., risulta attinente ad una categoria di atti tipizzati, a cui quelli in questione sono estranei, nonché agli altri atti «*ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico*», ma non si estende pure agli atti che dal medesimo provengono. Anche questo approdo interpretativo, del resto, sembra coerente con le disposizioni ed i "considerando" della precisata direttiva²⁹. L'accoglimento di questa soluzione si porrebbe in linea con un consolidato orientamento formatosi in relazione al "vecchio" testo dell'art. 143 c.p.p.³⁰

Il diritto alla traduzione, invece, risulta più plausibilmente prefigurabile o comunque in concreto riconoscibile in relazione ad atti che vanno notificati anche all'imputato, perché privo di difensore di fiducia, e che incidono sulla conoscenza delle accuse a carico o sull'esercizio dei suoi diritti di difesa, come ad esempio, l'avviso sulla possibilità di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella accolta nella sentenza impugnata o prospettata nel ricorso, secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo, espresse, tra l'altro, nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia.

²⁸ Su questo aspetto, in dottrina, v. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1126, secondo il quale, nel giudizio di cassazione, «*è ammessa l'autodifesa scritta: chi voglia compila, firmandoli, ricorso, motivi nuovi, memorie*».

²⁹ Cfr., in particolare, l'art. 3, e, di esso, i §§ 2 e 4.

³⁰ E, per il quale, possono essere citate Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2012, Demiri Altin, in *Mass. Uff.*, n. 223020, nonché, in motivazione, Id., Sez. un., 26 giugno 2008, Akimenko, *ivi*, nn. 240506, 240508.

7.3 Il diritto alla traduzione della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio

Un terzo profilo si riferisce al tema del diritto alla traduzione delle sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione. Problemi omogenei, peraltro, si pongono anche con riferimento alle ordinanze che, emesse dalla Settima Sezione, definiscono il giudizio con dichiarazione di inammissibilità.

Il testo del “nuovo” art. 143, co. 2, anche in riferimento al co. 1, prevede che, nel caso di *«imputato che non conosce la lingua italiana»*, *«l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, (...) delle sentenze»*, senza ulteriori precisazioni.

Pur muovendo da questi enunciati linguistici, i margini di dubbio per l'interprete non sembrano esigui.

Da un lato, infatti, la parola “sentenza”, tanto più che impiegata al plurale e senza ulteriori specificazioni, sembra far riferimento a tutte le sentenze, e, quindi, anche a tutte le sentenze della Corte di Cassazione. Si può aggiungere, inoltre, che contro i *«provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione»* è esperibile il rimedio del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, che deve essere presentato, a pena di decadenza, nel termine di *«centottanta giorni dal deposito»* (art. 625-bis, co. 2, c.p.p.).

Dall'altro, però, il termine “imputato”, nell'accezione del codice di procedura penale italiano, risulta riferito a persona nei cui confronti non è stata ancora pronunciata decisione irrevocabile. Precisamente, l'art. 60, co. 2, c.p.p. prevede: *«La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna»*. Inoltre, l'art. 648, co. 2, secondo periodo, c.p.p., dispone: *«Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso»*; tale giorno, a norma dell'art. 615, co. 3, c.p.p., si individua in quello in cui *«la sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato»*. Ancora, proprio con riferimento al ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., il legislatore ha avuto cura di impiegare specificamente il termine di “condannato”, invece che quello di “imputato” o di “parte privata”, cui invece ricorrono le altre disposizioni relative alla disciplina del giudizio di cassazione. Si può aggiungere, poi, che la soluzione contraria alla configurabilità del dovere di far tradurre le sentenze (e delle ordinanze) della Corte di cassazione che concludono il processo potrebbe trovare conferma nella previsione del

co. 3 del “nuovo” art. 143: questo, infatti, prevede la individuazione degli «*altri atti*», diversi da quelli tassativamente elencati al co. 2 (al fine di assicurarne in ogni caso la «*traduzione gratuita*»), secondo la specifica prospettiva funzionale degli stessi, in quanto «*ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico*». Questa osservazione, anzi, potrebbe essere ulteriormente confortata dal fatto che la legge non prevede tra gli atti da tradurre necessariamente le ordinanze che dichiarano inammissibile il ricorso e che, funzionalmente, in quanto decisioni definitive sul procedimento, sono assimilabili ad una sentenza di inammissibilità, di rigetto o anche di annullamento senza rinvio.

Peraltro, pur se si accedesse all'opzione interpretativa che esclude un generale obbligo di traduzione scritta delle decisioni della Corte di cassazione, sembra plausibile opinare che siano comunque da tradurre le sentenze di annullamento con rinvio, in quanto le stesse non concludono il processo, che continua eventualmente anche solo al fine di determinare esattamente la pena.

La considerazione della prospettiva funzionale, poi, può risultare utile per valutare la necessità di tradurre le sentenze emesse dalla Corte che non attengono al merito dell'imputazione, come ad esempio quelle sulla risoluzione di conflitti di competenza o di giurisdizione.

Proprio seguendo questa impostazione, una specifica valutazione va riservata alle sentenze relative alla materia cautelare.

In effetti, per quanto riguarda le sentenze che si riferiscono alle misure cautelari personali, una soluzione in termini di coerenza sistematica sembra raggiungibile muovendo dal significato che si attribuisce alla locuzione «*provvedimenti che dispongono misure cautelari personali*», contenuta nell'art. 143, co. 2, c.p.p., laddove elenca gli atti di cui l'autorità procedente deve comunque disporre la traduzione scritta: se si ritiene che in questi ultimi rientrano anche i provvedimenti emessi in sede di riesame, che confermano la misura disposta dal primo giudice, nessun dubbio potrà esservi per quanto riguarda le sentenze della Corte di cassazione; se, invece, si ritiene che l'obbligo di traduzione non ricorre per tali provvedimenti, potrebbe sembrare non convincente la prefigurazione del dovere di tradurre la successiva decisione del giudice di legittimità.

Le considerazioni di prospettiva funzionale e di coerenza sistematica, ancora, offrono significativi argomenti per escludere la necessità di traduzione con riferimento alle sentenze emesse a norma dell'art. 325 c.p.p. in ordine alle misure cautelari reali: se, infatti, i provvedimenti che dispongono o riguardano tali misure, ivi compresi quelli emessi in sede di appello o di riesame, non rientrano nel novero degli atti “nominativamente” previsti dall'art. 143, co. 2, c.p.p., e sono da tradurre gratuitamente solo se «*ritenuti essenziali per con-*

sentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico», potrebbe apparire formalistica la soluzione che ravvisa l'obbligo di traduzione del solo provvedimento finale, non più impugnabile.

Una verifica sulla plausibilità delle possibili soluzioni sul tema, deve essere condotta anche in considerazione del testo della direttiva 2010/64/UE, cui il legislatore italiano ha inteso dare attuazione.

Va evidenziato che, secondo quanto prevede l'art. 1, § 2, del testo normativo dell'Unione Europea il diritto all'interpretazione ed alla traduzione *«si applica alle persone che siano messe a conoscenza delle autorità competenti di uno Stato membro (...) di essere indagate o imputate per un reato, fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso».*

Per quanto riguarda, poi, specificamente, il diritto alla traduzione scritta, l'art. 3, dopo aver premesso al § 1 che lo stesso è assicurato per *«gli indagati o gli imputati»* in relazione a *«tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento»*, e dopo aver incluso, al § 2, tra i *«documenti fondamentali (...) le sentenze»*, prevede, al § 4, che *«non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico»*; nel § 7, infine, si stabilisce che, *«in deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento».*

Risulta evidente, dalle esposte indicazioni, che, in linea generale, e con riferimento al diritto alla traduzione, la legge italiana riconosce agli imputati all'glotti garanzie più ampie di quelle previste dalla direttiva europea. Emerge, inoltre, che, secondo la precisata disciplina dell'Unione Europea, diversamente da quanto risulta dal combinato disposto dei co. 2 e 3 dell'art. 143 c.p.p., le sentenze debbono essere necessariamente tradotte solo nelle parti *«rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico».*

Ora, se si individua il fondamento giustificativo della garanzia riconosciuta dal legislatore italiano nell'intento perseguito dalla direttiva europea, e si ritiene che la funzione della traduzione scritta della sentenza sia comunque quella di *«consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico»*, sembra prospettarsi un ulteriore elemento che induce a dubitare dell'obbligo di far tradurre le sentenze definitive della Corte di cassazione.

Si può ancora aggiungere che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

all'art. 6, § 3, lett. c), riconosce all'«*accusato*» il «*diritto*» a «*farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non comprende o non parla la lingua usata in udienza*», e che la Corte di Strasburgo ha ritenuto detta disposizione riferita al diritto all'interprete e non anche al traduttore³¹.

D'altro canto, però, non va trascurato che la direttiva 2012/29/UE, la quale istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e che deve ricevere attuazione entro il 16 novembre 2015, all'art. 7, dopo aver previsto che alla vittima deve essere assicurata la traduzione delle informazioni essenziali per poter esercitare i suoi diritti nel procedimento, dispone: «*Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale*».

8. Problemi di diritto intertemporale.

Il decreto legislativo che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE non contiene una disciplina transitoria.

Le regole applicabili, pertanto, dovranno essere individuate alla luce del generale principio «*tempus regit actum*».

Con riferimento al diritto all'interpretazione, eventuali problemi di diritto intertemporale sembrano quantitativamente minori.

Il diritto all'assistenza dell'interprete, nei casi e nei termini previsti dal «nuovo» art. 104, co. 4-*bis*, e dal «nuovo» art. 143, co. 1, c.p.p., è configurabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2014 (2 aprile 2014), e quindi in relazione agli atti ed alle attività che è possibile compiere da tale momento temporale.

Potrebbe tuttavia ipotizzarsi l'evenienza di richieste di rinvio al fine di conferire con il difensore, quando l'interrogatorio sia stato fissato lo stesso giorno previsto per l'entrata in vigore della nuova disciplina; allo stesso modo, e per le stesse ragioni, potrebbe prospettarsi una istanza di rinvio, quando il termine in relazione al quale deve essere presentata una richiesta o una memoria

³¹ Così, in particolare, Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 24 febbraio 2005, Husain c. Italia, secondo la quale «*oral linguistic assistance may satisfy the requirements of the Convention*», purché l'assistenza dell'interprete sia tale «*to enable the defendant to have knowledge of the case against him and to defend himself, notably by being able to put before the court his version of events*», nonché, negli stessi termini, Id., Sez. III, 11 gennaio 2011, Hacıoglu c. Romania. Della stessa opinione, inoltre, sia pure nell'ambito dell'enunciazione di principi generali, la già citata sentenza della Grande Camera, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia.

venga a scadere in quella data.

La risposta, forse, potrebbe essere flessibile, in considerazione della complessità dell'atto o dell'attività da compiere.

Se, ad esempio, deve procedersi ad interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale, e sia assolutamente necessario assicurare un congruo lasso di tempo all'indagato per conferire con il difensore e consentire ad entrambi di assumere le iniziative conseguenti³², si potrebbe eventualmente ravvisare nella novità normativa il "*factum principis*" costituente «*l'assoluto impedimento*» previsto dall'art. 294, co. 2, c.p.p. Con riferimento all'interrogatorio in fase di indagini o all'esame in dibattimento, invece, le difficoltà da superare sembrano meno stringenti. Per il primo tipo di atto, invero, il pubblico ministero può in linea generale procedere ad interrogatorio se ha dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima di assumere l'atto, e può anche prescindere da questo termine se esiste una situazione di «*assoluta urgenza*» per il pericolo che «*il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova*» (art. 364, co. 3 e 5, c.p.p.). Per il secondo tipo di atto, e comunque per le attività da compiere in dibattimento, può soccorrere la disposizione di cui all'art. 477, co. 2, c.p.p., in forza della quale il giudice può sospendere il dibattimento medesimo «*per ragioni di assoluta necessità*».

In relazione alla presentazione di richieste o memorie da depositare o trasmettere in un termine perentorio, invece, ove si ipotizzi che l'eccessiva brevità del tempo disponibile per il colloquio tra indagato o imputato e difensore comprima oltre misura il diritto di difesa e sia qualificabile in termini di caso fortuito o di forza maggiore, potrebbe essere forse chiesta la restituzione del termine, a norma dell'art. 175, co. 1, c.p.p.

Questioni più complesse possono prospettarsi in riferimento al diritto alla traduzione.

In linea di principio, se si ritiene che la traduzione costituisce un requisito dell'atto, non vi dovrebbe essere alcun dubbio che il diritto alla stessa può sorgere solo con riferimento agli atti venuti ad esistenza (formalmente depositati) a partire dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo che ha modificato l'art. 143 c.p.p.

Se, invece, si reputa che la traduzione è un'attività esterna all'atto, ad esso successiva, e funzionale a «*consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa*», questa soluzione potrebbe essere messa in discussione.

³² Significativamente, nella direttiva 2010/64/UE, in premessa, al considerando (19), secondo periodo, si dice: «*Gli indagati o imputati dovrebbero, tra l'altro, poter spiegare al loro avvocato la loro versione dei fatti, segnalare eventuali dichiarazioni con cui sono in disaccordo e mettere il loro avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a loro difesa*».

Il problema è particolarmente significativo con riferimento alle sentenze, posto che in relazione alle stesse, come si è osservato in precedenza, nel regime normativo in via di superamento, secondo la prevalente giurisprudenza, non era configurabile un diritto alla traduzione.

Ove si segua la tesi secondo cui il diritto alla traduzione sussiste in funzione della possibilità di esercitare le facoltà difensive, sarà comunque necessario individuare il limite di discriminazione temporale.

Un'indicazione potrebbe essere desunta dall'art. 3, § 1, della direttiva 2010/64/UE, il quale precisa che il diritto alla traduzione si riferisce a «*tutti i documenti che sono fondamentali per garantire [agli imputati o indagati] che siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa e per tutelare l'equità del procedimento*». In effetti, se lo scopo della disposizione di garanzia è quello di assicurare «*l'equità del procedimento*», e, quindi, secondo le tipiche categorie della giurisprudenza della Corte e.d.u., il rispetto dei diritti fondamentali, un possibile criterio potrebbe essere quello della funzionalità della traduzione rispetto ad un diritto fondamentale ancora esercitabile. In questa prospettiva, in relazione ad una sentenza già impugnata (oltre che ovviamente in relazione ad una sentenza per la quale siano decorsi i termini di impugnazione) non sarebbe configurabile il diritto alla traduzione, perché il diritto all'impugnazione - nei limiti in cui lo si ritenga un diritto fondamentale - è stato già esercitato.